



## IN QUESTO NUMERO

- ANAC: relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.
- ANAC: Formazione Obbligatoria dei dipendenti entro il 15 dicembre.
- INPS: Estratto Conto dipendenti pubblici.
- INPS: Nuovo sistema di gestione del DURC interno. Chiarimenti - messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014.
- Ministero dell'Interno: Divulgazione a fini conoscitivi di un riepilogo delle assegnazioni finanziarie 2014 per i comuni (aggiornamento al 28 novembre 2014).
- Garante della Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica.

**ANAC: relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, rende noto che intende valorizzare, ai fini dell'analisi sulle misure adottate dalle amministrazioni per la prevenzione della corruzione, le relazioni che i Responsabili della prevenzione della corruzione predispongono, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.

In questa prospettiva, l'Autorità renderà disponibile, con successivo comunicato, un modello standard per l'elaborazione della relazione.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1, p. 30), il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito istituzionale la relazione annuale che contiene il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Conseguentemente, la relazione dovrà essere predisposta e pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2014.

Dati e documenti relativi alla relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione inviati all'Autorità via mail, per posta

elettronica certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall'Autorità.

Ulteriori chiarimenti su:

<http://www.anticorruzione.it/?p=14387>

**ANAC: Formazione Obbligatoria dei dipendenti entro il 15 dicembre.**

Il comma 8 dell'art.1 della legge 190/2012 prescrive che il responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisca "procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione..."; il comma 10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda anche "c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11", ovvero sui temi dell'etica e della legalità ed, infine, il comma 44, rubricato "codice di comportamento", prescrive che "le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

L'attività formativa è obbligatoria e trova una concreta articolazione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalle amministrazioni pubbliche per cui è richiesto, altresì, ai sensi della lettera b) del comma 9, di prevedere

"meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione".

Il comma 8 dell'articolo 1 stabilisce inoltre che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale".

Ancora più rilevante è il comma 12 per cui, nell'ipotesi di un reato di corruzione commesso da personale dell'amministrazione e accertato con sentenza passata in giudicato, si configura, per il responsabile anticorruzione, un'ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché per danno erariale e all'immagine dell'ente di appartenenza, salvo la prova dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la previsione degli obblighi di formazione specifica e generale, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il termine per l'attività di formazione è il 15 dicembre 2014 in relazione al termine per la redazione della relazione annuale sui risultati dell'attività svolta.

I costi sostenuti per la formazione obbligatoria del personale, in materia di anticorruzione, sono da considerarsi "fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010", cioè fuori dai vincoli alle spese per attività formative del personale.

### INPS: Estratto conto dipendenti pubblici

Con Circolare n. 148 del 21 novembre 2014, l'INPS comunica le modalità operative per la predisposizione a cura dell'Istituto, dell' Estratto Conto dipendenti pubblici .

L'operazione costituisce un importante momento di interazione dell'Istituto con gli iscritti alle Gestioni pubbliche, attraverso il quale oltre a fornire un servizio per conoscere la propria situazione previdenziale, l'interessato è nel contempo sollecitato a partecipare attraverso le Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa (RVPA) al perfezionamento della stessa.

Le attività di lavorazione preventiva sulle posizioni assicurative, che precedono l'invio agli iscritti della comunicazione personale, interesseranno l'intera platea degli iscritti alle Gestioni pubbliche (circa 3,4 milioni), secondo un calendario di estrazioni progressive di lotti di posizioni.

Ulteriori informazioni su:  
<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

INPS: Nuovo sistema di gestione del DURC interno. Chiarimenti - messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno, cui è subordinata la spettanza dei benefici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006 .

Come è noto, il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica.

Per quanto concerne la modalità di computo dei termini l'nps precisa quanto segue:

Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l'attività di regolarizzazione s'intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; il giorno di notifica non si computa.

Il datore di lavoro che nonostante abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine di scadenza, sia stato destinatario di un DURC interno negativo, potrà chiederne l'annullamento alla Sede.

Ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l'importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e possano - quindi - essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.

Ulteriori informazioni su:  
<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

Corte dei Conti Sezione delle Autonomie audizione su "Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni".

La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, rende disponibile il documento di audizione su "Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni".

Il documento evidenzia i nodi problematici e le potenzialità legate all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi (d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

In particolare, la Sezione delle autonomie fornisce un quadro delle più rilevanti criticità emerse nei giudizi di

parificazione sui rendiconti generali delle Regioni per gli esercizi 2012 e 2013, nonché nei referti allegati agli stessi rendiconti.

Il documento è reperibile su:  
[http://www.corteconti.it/in\\_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/\\_documenti/in\\_vetrina/elem\\_0185.html](http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0185.html).

**Ministero dell'Interno: Divulgazione a fini conoscitivi di un riepilogo delle assegnazioni finanziarie 2014 per i comuni (aggiornamento al 28 novembre 2014).**

Il Ministero dell'Interno, rende noto di aver aggiornato alla data del 28 novembre le informazioni relative alla divulgazione del riepilogo delle assegnazioni finanziarie 2014 per i comuni.

La divulgazione del riepilogo viene effettuata a soli fini conoscitivi in quanto i dati riportati, discendono da specifiche disposizioni di legge, ma le conseguenti assegnazioni finanziarie maturano solo dopo il perfezionamento degli adempimenti previsti dalle stesse norme di riferimento.

Tutta la documentazione è reperibile su:  
<http://www.finanzalocale.interno.it/>

**Garante della Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica.**

Con comunicato del 26 novembre 2014 il Garante della Privacy rende noto che non è più necessaria la verifica preliminare per alcune tipologie di trattamento e viene introdotto l'obbligo di comunicare le violazioni ai sistemi biometrici.

Il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica preliminare da parte dell'Autorità.

La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento:

**Autenticazione informatica:**

Le caratteristiche biometriche dell'impronta digitale o dell'emissione vocale di una persona possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per l'accesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell'utente.



Controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi:

Le caratteristiche dell'impronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire l'accesso ad aree e locali ritenuti "sensibili" oppure per consentire l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Tale trattamento può essere realizzato anche senza il consenso dell'utente.

Sottoscrizione di documenti informatici:

L'analisi dei dati biometrici associati all'apposizione a mano libera di una firma autografa potrà essere utilizzata per la firma elettronica avanzata. Questa modalità è però consentita solo con il consenso degli interessati, consenso non necessario invece in ambito pubblico, se devono essere perseguite specifiche finalità istituzionali. Dovranno comunque essere resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino l'utilizzo di dati biometrici.

Scopi facilitativi:

L'impronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate anche per consentire l'accesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate). Anche in questo caso l'utilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati. Dovranno comunque essere previste modalità alternative per l'erogazione

del servizio per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici.

Ogni sistema di rilevazione dovrà essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l'acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il conseguimento della finalità perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell'interessato.

Tra le numerose misure di sicurezza individuate dal Garante vi è quella che obbliga a cifrare il riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

Anche al fine di prevenire eventuali furti di identità biometrica, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici ("data breaches") che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati da chi detiene i dati al Garante entro 24 ore dalla scoperta, così da consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone interessate. A tal fine è stato predisposto un modulo che consente di semplificare il predetto adempimento.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3562912>